



CAPO I°

NORME GENERALI

ART. 1

Il presente regolamento, per quanto riguarda la circolazione stradale si applica a tutte le strade ed aree, anche di proprietà privata che sono aperte al pubblico transito e che fanno parte del centro abitato compreso nel perimetro risultante dalla allegata planimetria e segnalato sulle vie di accesso al Borgo con i cartelli di località prescritti dall'ultimo comma dell'art.23 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R.Decreto 8 dicembre 1933, n.1740.

Per quanto riguarda l'occupazione delle strade, il presente regolamento si applica a tutte le strade ed aree di pertinenza del Comune anche se esterne al perimetro suddetto.

ART. 2

Classificazione dei veicoli.

- Autobus in servizio di linea
- Autobus in servizio di noleggio da rimessa
- Autobus in servizio privato
- Autovetture in servizio di noleggio da rimessa
- Autovetture in servizio pubblico da piazza
- Autovetture in servizio privato
- Autovetture destinate a soccorsi urgenti
- Autotreni
- Autocarri di grande portata
- Autocarri di piccola portata
- Trattatrici stradali
- Locomobili
- Compressori stradali
- Motocicli
- Motocarrozze
- Motocarri e motofurgoncini
- Velocipedi
- Tricicli a pedale
- Ciclofurgoncini a pedale
- Vetture pubbliche da piazza
- Carrozze a trazione animale
- Carri a trazione animale con o senza molle
- Furgoni a trazione animale
- Carretti a mano con o senza ausilio meccanico
- Carrelli accodati alle automobili

I seguenti veicoli rientrano nella categoria dei veicoli lenti:

- Trattori stradali
- Locomobili
- Compressori stradali
- Carri a trazione animale con o senza molle
- Furgoni a trazione animale
- Carretti a mano con o senza ausilio meccanico, ed in genere tutti quei veicoli che non superano la velocità di chilometri 15 all'ora.

Agli effetti di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono considerati ciclofurgoncini a pedale i veicoli spinti o trainati a pedale la cui sagoma, compresa il relativo carico, non superi i m.1,20 di larghezza ed i m.2,50 di lunghezza, mentre quelli che superano tali misure sono considerati, agli effetti delle limitazioni e delle norme di viabilità, come carretti a mano.

ART. 3

Denominazione topografiche stradali

CARREGGIATA STRADALE = parte della strada destinata al transito dei veicoli.

MARCIAPIEDE = Parte della strada, frequentemente a livello diverso da quello della carreggiata, riservata al transito dei pedoni.

BANCHINA = parte marginale della strada, destinata ai pedoni quando non esistono marciapiedi.

BANCHINA RIALZATA = parte della strada a livello diverso della carreggiata destinata al transito dei pedoni o ad altri usi (galoppatoio, parcheggio automobili, ecc.) ed avente talvolta anche la funzione di dividere in più carreggiate la strada.

INCROCIO STRADALE O CROCEVIA = zona stradale comune a due o più strade che si intersecano.

BIFORCAZIONE = punto nel quale una strada si scinde in due.

DIRAMAZIONE = punto nel quale da una strada si dirama un'altra.

PASSAGGIO A LIVELLO = zona stradale nella quale si incrociano, al medesimo livello, una strada ordinaria ed una strada ferrata.

CURVA STRADALE = tratto di strada non rettilineo.

PASSO CARRABILE = parte del marciapiede o della banchina raccordata alla carreggiata per l'accesso dei veicoli nelle proprietà laterali.

ZONA PEDONALE = parte della carreggiata delimitata da apposite strisce o da altri segni speciali, per l'attraversamento dei pedoni.

SALVAGENTE = piattaforma rialzata situata nella carreggiata e destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni che debbono traversare strade e piazze, o ad agevolare la salita e la discesa dei passeggeri dagli autobus.

SPARTITRAFFICO = linea tracciata od altri segni speciali apposti sulla carreggiata per delimitare la zona destinata alla circolazione in un dato senso o quella riservata a particolari categorie di utenti.

COPPA GIRATORIA = calotta posta sulla carreggiata e destinata a segnare il centro di un incrocio stradale o di un crocevia.

ART. 4
Cartelli indicatori di viabilità

L'Autorità Comunale può, a mezzo di ordinanze, emanare divieti e limitazioni di circolazione di carattere particolare per ciascuna via o piazza del Borgo o per determinate categorie di utenti della strada.

Tali divieti e limitazioni sono portati a conoscenza degli utenti della strada con cartelli indicatori.

L'Autorità Comunale può concedere di volta in volta speciali permessi per casi di accertata necessità, in deroga alle disposizioni di cui sopra.

Per gravi, improvvise e imprevedibili circostanze i Vigili Urbani possono ovunque e comunque limitare od interrompere, per il tempo strettamente necessario la circolazione sul suolo pubblico.

Le contravvenzioni ai divieti ed alle limitazioni suindicate, quando non ricadono sotto le sanzioni previste dalle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n.1740, sono punite con la pena dell'ammenda da lire duecentocinquanta a lire mille.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire cento se trattasi di conducente di autoveicolo, lire cinquanta se conducente di veicolo a trazione animale, lire venti se ciclista o conducente di veicolo trainato a mano.

CAPO II°

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

ART. 5

Le disposizioni del presente Capo non sono applicabili alle occupazioni per soste di veicoli, le quali sono disciplinate da speciali norme nei capi che seguono.

ART. 6

Licenza di occupazione di suolo pubblico

Chiunque intenda, ai sensi dell'Art.2 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R.Decreto, 8 dicembre 1933, n.1740, fare opere, installazioni di qualunque natura o depositi anche temporanei, sulle strade ed aree di cui all'art.1 del presente Regolamento, deve presentare domanda all'Autorità Comunale, indicando lo scopo, l'estensione e la durata dell'occupazione ed a richiesta presentare regolare planimetria ed attendere che gli sia concessa per iscritto la licenza dalla stessa Autorità Comunale.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo, sono punite a termini del citato art. 2 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione, con la pena della ammenda da L.500 a L. 10.000, con quella da L. 1000 a L. 20.000 quando le contravvenzioni siano state commesse nonostante diffida intimata per iscritto dalla Autorità Comunale.

ART . 7

Sospensione o revoca della licenza

In qualsiasi momento l'Autorità Comunale può, per iscritto, sospendere o revocare la licenza di occupazione di strade pubbliche per inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, alle altre vigenti in materia e alle condizioni contenute nella licenza stessa, nonché per ragioni di viabilità o per altri motivi di pubblico interesse.

Le contravvenzioni alle disposizioni del comma Precedente sono punite, a termini dell'art. 2 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R.decreto 8 dicembre 1933, n.1740, con la pena della ammenda da L.1000 a L.2000.

Nei casi urgenti i funzionari ed agenti della vigilanza urbana, possono ordinare verbalmente la sospensione della licenza.

Le contravvenzioni alle disposizioni del Precedente comma sono punite con la pena dell'ammenda da L.250 a L. 1.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L.100.

ART . 8

Segnali di pericolo

Chiunque compia lavori od esegua depositi sul suolo pubblico, oltre ad osservare quanto è disposto nell'art. 2 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R.decreto 8 dicembre 1933,n. 1740, deve provvedere, in caso di sbarramento o deviazione anche parziale del traffico, a collocare in numero sufficiente segnalazioni a larghe strisce bianche e rosse sollevate di almeno 50 centimetri e non più di m. 1,80 dal livello del suolo.

I lumi di segnalazione da opporsi ai sensi del citato art. 2 debbono essere a luce rossa e rimanere accesi, oltre che di notte, anche di giorno quando vi sia foschia.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con la pena dell'ammenda da L. 250 a L.2000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 200.

ART. 9

Edicole e chioschi

La concessione di erigere sul suolo pubblico ed esercitare edicole e chioschi, ovvero di installare posti di rivendita di stampe, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità negli incroci stradali o nelle curve.

Nonostante la concessione ottenuta, il concessionario deve comunque evitare gli inconvenienti di cui al comma precedente, ed astenersi dall'affiggere cartelli pubblicitari o stampe che, richiamando l'attenzione dei passanti, provochino intralcio alla circolazione stradale.

Inoltre il concessionario è tenuto all'osservanza delle norme generali che disciplinano l'occupazione di spazio pubblico e di quelle del Regolamento di polizia urbana.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo, sono punite con la pena dell'ammenda da L. 250 a lire 1.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 100.

ART. 10

Distributori di carburanti

La concessione del nulla osta per l'impianto di colonne dei distributori di carburante, oltre ad essere soggetta alle disposizioni del R.decreto legge 26 novembre 1933, n° 1741, ed a quello dei Regolamenti speciali, non può essere accordata per località ove esistono limitazioni di viabilità o divieti di sosta incompatibili con la concessione stessa.

I distributori devono essere impiantati in modo che i veicoli non siano obbligati a compiere manovre, a disporsi o sostare in maniera contraria alle norme di viabilità, a limitare la visibilità nelle curve e negli incroci o comunque ad arrecare ostacolo al traffico.

E' pure soggetto al nulla osta dell'Autorità Comunale l'impianto dei distributori di carburanti all'ingresso delle rimesse o su aree private aperte al pubblico, i quali possono effettuare rifornimenti ad autoveicoli che sostino sul suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio.

Le contravvenzioni alle disposizioni dei commi secondo e terzo sono punite, a termini dell'art. 2 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con Regio decreto 8 dicembre 1933, n° 1740, con la pena dell'ammenda da L. 500 a L. 10.000 e con quella da L. 1.000 a L. 20.000 quando le contravvenzioni siano commesse nonostante diffida intimata per iscritto dall'Autorità Comunale.

ART. 11

Occupazione di aree pubbliche con tavoli, sedie e piante

L'occupazione del suolo pubblico con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, avanti ai negozi può essere concessa quando non vi si oppongano ragioni di viabilità.

L'autorità comunale può ridurre l'occupazione di spazi pubblici a determinare ore della giornata e subordinarla ad altre speciali condizioni.

L'occupazione di suolo pubblico senza licenza dell'Autorità Comunale è punita a termini del penultimo capoverso dell'art. 2 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R.decreto 8 dicembre 1933 n° 1740, con la pena dell'ammenda da L. 500 a L. 10.000 e con quella da L. 1.000 a L. 20.000 quando l'occupazione del suolo pubblico sia avvenuta nonostante diffida intimata per iscritto dall'Autorità Comunale.

ART. 12

Occupazione di marciapiedi o banchine

L'occupazione di marciapiedi o banchine con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro non è mai consentita davanti ai negozi che non siano di pertinenza di chi la richiede, durante le ore in cui questi sono aperti, senza consenso scritto dei proprietari di detti negozi.

I marciapiedi e le banchine stradali possono essere occupate fino ad un massimo di 2/3 della loro lunghezza.

Comunque sul marciapiede e sulle banchine, deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno metri uno di larghezza.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L. 1.000 a L. 5.000.

ART. 13

Occupazione del suolo pubblico con animali

Sul suolo pubblico è vietato, senza speciale permesso dell'Autorità Comunale, tenere legati, fuori di edifici o costruzioni in genere, cavalli ed altre bestie, da sella, da soma o da tiro.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L. 100 a L. 500.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la soma di L. 50.

ART. 14
Posteggi di rivenditori con carrette a mano

Il posteggio dei rivenditori ambulanti nei giorni non di mercato è consentito soltanto nelle piazze “ Mora e Gibin “ e sul largo “ Trinità “.

Oltre a quanto è stabilito nelle speciali norme del Regolamento di Polizia Urbana, per il rilascio delle prescritte licenze ai rivenditori con carrette a mano, l’Autorità Comunale può fissare i percorsi che detti rivenditori debbono seguire per recarsi con la carretta a mano sul luogo di posteggio o per farne ritorno.

Le contravvenzioni alle disposizioni del capoverso del presente articolo, sono punite con la pena dell’ammenda da L. 250 a L. 1.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 100.

ART. 15
Venditori, suonatori, girovaghi ed esercenti mestieri ambulanti

I venditori, i suonatori girovaghi e gli esercenti mestiere o commercio ambulante, oltre ad osservare quanto è stabilito nelle licenze e nel Regolamento di Polizia Urbana, debbono astenersi dall’esercitare il mestiere e la vendita ambulante non soltanto nelle località espressamente vietate, ma anche in tutte quelle altre nelle quali per ragioni di viabilità ne ricevano particolare divieto, anche verbale, dagli Agenti del Comune e della Forza Pubblica.

E’ vietato di esercitare il mestiere e la vendita ambulante sotto portici e le gallerie destinate a pubblico passaggio, salvo esplicito permesso della Civica Amministrazione.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell’ammenda da L. 100 a L. 500.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 50.

ART. 16
Fiere e mercati

Le fiere, mercati e le manifestazioni che importino la occupazione di suolo stradale con carri, baracche, banche, tende e simili, sono di regola permesse soltanto nelle località prefissate.

Esse, ferme le disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana, sono subordinate alle condizioni di cui all’art. 6 del presente Regolamento.

Le contravvenzioni sono punite a termini dell’art. 2 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R.decreto 8 dicembre 1933, n° 1740, con la pena dell’ammenda da L. 500 a L. 10.000 e con quella da L. 1000 a L. 20.000 quando le contravvenzioni siano state commesse nonostante diffida intimata, per iscritto, dall’Autorità Comunale.

ART. 17
Mercati di gente di affari

I mercati di produttori, negozianti, commercianti e gente di affari, che si svolgono periodicamente sul suolo pubblico, non sono ammessi che in località ove non possono recare grave ingombro alla circolazione.

Le persone che vi partecipano, oltre alla osservanza delle speciali norme stabilite da altre leggi e regolamenti, che disciplinano detti mercati, sono tenute a non invadere la carreggiata stradale riservata al traffico dei veicoli, ove ciò non sia espressamente concesso, ed a lasciare liberi gli

sbocchi delle strade che sfociano nella località ove si svolge il mercato, come pure tutti gli accessi carrabili degli stabili esistenti in luogo.

Le medesime persone sono tenute a non inceppare notevolmente il movimento dei pedoni.

Le contravvenzioni alle disposizioni dei commi secondo e terzo sono punite con la pena dell'ammenda da L. 250 a L. 1.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 100.

ART. 18

Spettacoli, manifestazioni pubblicitarie e commerciali in margine alla pubblica via

Chiunque intenda allestire spettacoli, vetrine animate, proiezioni, audizioni, annunci di risultati sportivi tali da essere visti o uditi dalla pubblica via e , da richiamare l'attenzione dei passanti, provocando la formazione di crocchi di clienti o spettatori, deve ottenere licenza dall'autorità comunale, che può negarla quando ciò rechi intralcio alla circolazione stradale.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L. 500 a L. 2.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 100.

ART. 19

Tende solari

Le tende protese su spazio pubblico devono avere l'orlo inferiore ad altezza non minore di metri due dal suolo e la loro massima sporgenza non potrà essere maggiore di metri 1,50.

La concessione di licenza, per l'installazione di tende protese su spazio pubblico, oltre ad essere soggetta alle norme stabilite dal Regolamento di polizia urbana, è subordinata alle condizioni che esse siano mobili e collocate in guisa da non nascondere le targhe stradali per la denominazione delle vie, i cartelli indicatori di viabilità, i semafori civici, e non disturbino la circolazione pedonale sul marciapiede.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L. 250 a L. 2.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 200.

ART. 20

Esposizione di insegne, di cartelli di pubblicità luminosi e di lampade

Oltre a quanto è stabilito nei vigenti regolamenti, sulla esposizione di insegne, di vetrine e di infissi in genere nonché di pubblicità luminose e di lampade, è vietato:

1°) esporre quelle insegne che per forma, disegno o colorazione possano essere confuse con i cartelli indicatori di viabilità;

2°) usare insegne luminose o lampade che possano produrre abbagliamento, od essere confuse con i segnali della viabilità o arrecare comunque confusione e disturbo alla circolazione stradale;

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L. 500 a L. 2.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 250.

ART. 21

Esposizione di merce all'esterno dei negozi e allestimento

Non è consentita l'esposizione di merci, derrate, ecc... all'esterno dei negozi.

Soltanto nelle ore di mercato potrà essere consentito derogare dalla succitata norma.

Del pari sono vietate le pose di vetrine sul suolo pubblico e la loro apertura verso l'esterno dei negozi.

Le contravvenzioni alle disposizioni del precedente comma sono punite con la pena dell'ammenda da L. 250 a L. 1.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 100.

ART. 22

Uso di scale, ponti mobili e a cavalletti

L'uso di scale a mano è permesso, senza licenza dell'Autorità Comunale, per un periodo di tempo non superiore ad un'ora, ed alla condizione che le scale siano custodite alla base da persone all'uopo idonee.

L'uso di scale aeree, di ponti mobili e a cavalletti, l'uso di scale a mano per un tempo eccedente un'ora, sono subordinati, salvo casi di assoluta urgenza, alla licenza dell'Autorità Comunale.

Di regola, e salvo casi di assoluta necessità debitamente contestata dall'Autorità Comunale, la licenza non può essere data per le strade e durante le ore in cui vi siano limitazioni di viabilità.

Le contravvenzioni alle disposizioni dei commi primo e seconda sono punite con la pena dell'ammenda da L. 250 a L. 1.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 100.

ART. 23

Operazioni pericolose, moleste o scomode

Nei luoghi pubblici è vietato esporre oggetti senza le necessarie precauzioni, oppure gettarli sul suolo stradale, o comunque recare pericolo, ostacolo od incomodo alla circolazione stradale con atti non costituenti contravvenzioni già previste.

E' inoltre vietato ai proprietari di rimesse, officine e simili, effettuare sulla pubblica piazza qualsiasi riparazione.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L. 250 a L. 1.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 100.

ART. 24

Rotolamento di oggetti

E' vietato rotolare nelle vie e nelle piazze botti, cerchioni, ruote od altri oggetti pesanti.

L'Autorità Comunale può, in casi di necessità, concedere di volta in volta speciali permessi in deroga alle disposizioni di cui al primo comma.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L. 250 a L. 1.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 100.

ART. 25

Corse podistiche e gare atletiche

E' vietato effettuare su strade ed aree pubbliche corse podistiche od altre gare atletiche senza licenza dell'Autorità Comunale.

Gli organizzatori di corse o di gare che contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con la pena dell'ammenda da lire 1.000 a L. 5.000.

I corridori e gli atleti che partecipano a corse ed a gare per le quali non sia stata richiesta ed ottenuta la prescritta licenza, sono puniti con la pena da L. 100 a L. 500.

I corridori e gli atleti, a carico dei quali sia stata accertata contravvenzione, sono ammessi a pagare immediatamente la somma di L. 50

ART. 26

Giuochi ed esercitazioni sportive

Nei luoghi di pubblico transito è vietato giocare con oggetti e con animali e compiere qualsiasi gioco od esercitazione sportiva in modo da recare intralcio alla circolazione stradale.

E' vietato sul suolo pubblico l'uso di pattini, di trampoli e di simili mezzi di deambulazione.

E' pure vietato compiere esercitazioni o addestramenti sulla neve o sul terreno coperto di ghiaccio con o senza pattini e sci.

L'autorità comunale può con sua ordinanza stabilire le zone nelle quali può essere consentito l'uso dei pattini e degli sci, con le limitazioni di orario che riterrà opportune.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L. 100 a L. 500.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 50.

CAPO III°

CARICO E SCARICO DI COSE

ART. 27

Carico e scarico di cose

Le operazioni di carico e scarico di cose dovranno essere effettuate in modo da non recare intralcio alla circolazione e da evitare depositi sul suolo pubblico.

Durante le operazioni di carico e scarico dei veicoli a trazione animale le bestie devono stare attaccate al veicolo.

In caso di speciali circostanze giustificate da comprovate necessità, l'Autorità Comunale, di volta in volta o per determinati periodi di tempo, può rilasciare permessi in deroga alle disposizioni del presente articolo.

Le contravvenzioni alle disposizioni dei commi 1° e 2° sono punite con la pena dell'ammenda da L. 250 a L. 1.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 100.

ART. 28

In caso di esigenze di viabilità il Comune può fissare di volta in volta limiti d'orario ai permessi di sosta anche del carico e scarico di cose.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L. 250 a L. 1.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 100.

ART. 29

Modalità per carico e scarico di cose

Le operazioni di carico e di scarico, di cui ai precedenti articoli, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzione, evitando di danneggiare il suolo pubblico ed in modo da non recare disturbo alla pubblica quiete.

Il veicolo deve essere tenuto, dove è possibile, rasente al marciapiede nel prescritto senso di marcia.

Ad operazione ultimata il suolo deve essere pulito. In caso d'inosservanza l'Autorità Comunale può provvedervi direttamente salvo rivalsa della spesa verso i responsabili.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L. 250 a L. 1.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 100.

ART. 30

Trasporto e scarico di materiale proveniente da demolizioni

E' vietato lo scarico ed il trasporto dei materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere, attraverso le vie del Borgo dal tramonto alla levata del sole, senza preventiva licenza dell'Autorità Comunale che stabilisce le località di scarico e le vie da trascorrere.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L. 250 a L. 1.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 250 ed ha comunque l'obbligo di ricaricare sul veicolo il materiale scaricato abusivamente.

CAPO IV°

FERMATA - SOSTA - PARCAMENTO

ART. 31

Definizione dei termini: fermata, sosta e parcheggio

Agli effetti delle norme contenute nel presente Regolamento, per fermata si intende la momentanea sospensione della marcia del veicolo, imposta o richiesta da occasionali contingenze di brevissima durata, senza abbandono del veicolo da parte del conducente, in modo che questi possa riprendere sollecitamente la marcia; per sosta si intende l'arresto del veicolo protratto nel tempo ed eventualmente anche con l'abbandono del veicolo stesso da parte del conducente; per parcheggio la sosta illimitata dal veicolo in località appositamente riservata con provvedimento dell'Autorità competente.

ART. 32

Modalità per la fermata dei veicoli

Nelle strade a doppia circolazione, per fermare un veicolo sul lato della strada opposto alla propria direzione di marcia, i conducenti debbono invertire la direzione di marcia compiendo un mezzo giro, senza manovre che possano intralciare la circolazione. Nel caso che neanche ciò fosse

consentito o perché vietato, o perché insufficiente la larghezza della strada, i veicoli debbono imboccare una traversa.

Ai conducenti ed ai passeggeri è vietato scendere dai veicoli od aprire le portiere verso la parte centrale della strada, quando ciò possa derivare pregiudizio alla sicurezza della circolazione.

Le contravvenzioni alle disposizioni dei commi precedenti sono punite con la pena dell'ammenda da L. 250 a L. 1.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 100.

Nel caso di fermata di lunghe file di veicoli i conducenti debbono regolarsi in modo che gli sbocchi delle strade laterali siano lasciati liberi.

Le contravvenzioni alle disposizioni del precedente comma sono punite a termini dell'art. 24 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R.decreto 8 dicembre 1933, n° 1740, con la pena dell'ammenda da L. 250 a L. 1.000.

ART. 33

Modalità per la sosta dei veicoli

Nelle strade nelle quali si effettui la circolazione a senso unico l'Autorità Comunale può prescrivere che la sosta dei veicoli abbia luogo sulla sinistra della direzione di marcia.

Tale prescrizione deve essere resa nota con appositi cartelli indicatori.

Il veicolo in sosta deve essere tenuto rasente il marciapiede ed in modo da recare il minore ingombro possibile.

In qualsiasi caso di sosta, i veicoli non debbono mai collocarsi l'uno a fianco dell'altro, ma sempre in fila parallelamente all'asse della strada, salvo per località ove fosse diversamente disposto.

In tutte le strade con carreggiata inferiore a m. 10 la sosta non deve mai effettuarsi contemporaneamente in ambo i lati della strada alla medesima altezza.

Ove la sosta sia consentita per una sola fila di veicoli lungo il marciapiede, essi debbono tenersi rasenti al marciapiede stesso ed essere rivolti nel senso della mano.

Ove la sosta sia consentita per i veicoli affiancati a pettine, essi non devono mai eccessivamente sporgere sul marciapiede, in modo da recare intralcio ai pedoni.

Qualora il marciapiede non esista, i veicoli devono sostare verso il margine della strada, lasciando uno spazio libero sufficiente al transito dei pedoni, tra il veicolo e il margine della strada stessa.

Ove la sosta sia consentita in doppia fila nella parte mediana della strada, i veicoli debbono essere collocati nella fila corrispondente alla propria direzione di marcia.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con la pena dell'ammenda da L. 250 a L. 1.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 100.

ART. 34

Divieti e limitazioni di sosta

La sosta dei veicoli è vietata, o comunque limitata, negli spazi in cui essa richiederebbe intralcio alla circolazione.

Tali divieti o limitazioni devono essere approvati con ordinanza del Sindaco e resi noti con l'apposizione di cartelli indicatori.

La sosta è vietata in ogni caso:

a) in prossimità dei crocevia e degli sbocchi di strada per un tratto di strada di dieci metri dal crocevia o dallo sbocco;

b) di fronte agli sbocchi di strade laterali o agli ingressi carrabili a case o proprietà private, in modo da ostruire o rendere malagevole il passaggio ad altri veicoli;

c) in prossimità di impianti semaforisti luminosi per la regolazione del traffico, montati su colonna o mensola, oppure in prossimità di segnali luminosi o cartelli di pericolo o di prudenza, in modo da occultarne la vista ai veicoli che sopraggiungono;

d) nei tratti di strade corrispondenti alle zone di fermata degli autobus e dei filobus, per almeno 5 metri prima e dopo la zona di fermata delle vetture;

E' vietata la sosta ai veicoli in servizio privato negli spazi assegnati allo stanziamento delle vetture pubbliche, salvo indicazioni speciali.

Qualora non ostino speciali ragioni di viabilità, l'Autorità Comunale si riserva di concedere permessi occasionali di libera sosta per determinate località ove essa è vietata o limitata, alle condizioni da stabilirsi caso per caso, quando la richiesta è giustificata da necessità commerciali, industriali, o professionali oppure da altri motivi.

E' consentita la sosta, in località normalmente vietate, alle autovetture dei medici e degli autoveicoli degli Enti pubblici ed organizzazioni private adibiti esclusivamente a servizi sanitari, purchè muniti del prescritto contrassegno e fermi restando i divieti e le limitazioni di cui alle lettere a)b)c)d) del presente articolo.

Le contravvenzioni sono punite, a termini dell'art. 24 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R.decreto 8 dicembre 1933, n° 1740, con la pena dell'ammenda da L.250 a L. 1.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 100.

ART. 35

Parcamenti

I parcamenti possono essere riservati alle sole autovetture, ed in tal caso ciò sarà indicato da apposita targa collocata sotto il carrello regolamentare.

E' vietata la sosta degli autocarri e degli altri veicoli negli spazi riservati alle autovetture.

Nei parcamenti delimitati da strisce segnate sulla pavimentazione, è vietato disporre i veicoli in modo che essi oltrepassino tali strisce con alcuna delle loro parti.

In quelli non delimitati i conducenti di autoveicoli devono uniformarsi alle prescrizioni impartite dagli Agenti.

Per le modalità della sosta dei veicoli nei parcamenti, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 34.

Le contravvenzioni alle disposizioni dei precedenti commi sono punite con la pena dell'ammenda da L. 250 a L. 1.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 100.

ART. 36

Posti di custodia

L'istituzione o l'esercizio su aree pubbliche di posti di custodia per i veicoli è subordinata alla licenza dell'Autorità Comunale.

Le contravvenzioni alle disposizioni del precedente comma sono punite con la pena dell'ammenda da L. 1.000 a L. 5.000.

La licenza non può essere concessa se nelle immediate vicinanze dei posti di custodia non esista una zona di capienza non inferiore destinata al parcheggio gratuito.

L'Autorità Comunale si riserva, nelle eventuali concessioni, di stabilire, ove lo creda opportuno, i prezzi o compensi da esigersi dagli utenti della sosta da parte dell'esercente il posto di custodia.

La tabella dei prezzi o compensi deve essere esposta al pubblico.

E' vietato esercitare il mestiere di custode nei liberi parchamenti o nei luoghi di sosta.

Le contravvenzioni alle disposizioni degli ultimi due commi sono punite con la pena dell'ammenda da L. 250 a L. 2.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 200.

CAPO V°

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME COMUNI A TUTTI I VEICOLI

ART. 37

Divieto di sorpassamento

E' vietato sorpassare i veicoli ai crocevia o alle biforcazioni stradali e dovunque ciò possa recare pericolo o intralcio al traffico che procede in senso inverso.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L. 200 a L. 1.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 100.

ART. 38

Zona di attraversamento pedonale

I conducenti di veicoli, quando incrociano una zona destinata all'attraversamento dei pedoni, devono procedere con particolare cautela ed a velocità ridottissima.

E' vietato nelle fermate e nelle soste, impegnare con veicolo, anche in minima parte, la zona destinata all'attraversamento dei pedoni.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L. 250 a L. 2.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 250 se conducente di autoveicoli, di L. 100 se conducente di veicoli a trazione animale e di L. 20 se ciclista o conducente di veicoli trainati a braccia.

ART. 39

Segnalazioni dei conducenti di veicoli

Oltre a quanto è stabilito nell'art. 30 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R.decreto 8 dicembre 1933, n° 1740, nell'art. 6 del decreto Ministeriale 5 novembre 1936 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno del 4 dicembre 1936, i conducenti dei veicoli,

prima di impegnare una crocevia, ove la circolazione è disciplinata da un vigile, debbono chiaramente segnalare con la mano o con dispositivi meccanici al vigile stesso se intendono cambiare direzione. Non appena cambiata direzione deve cessare l'uso della segnalazione.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L. 250 a L. 1.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 200.

ART. 40

Automezzi di soccorso

Le competenti Autorità stabiliscono per gli automezzi dei Vigili del fuoco e per quelli appartenenti alla Croce Rossa e alla pubblica assistenza, i segnali acustici speciali dei quali detti automezzi possono servirsi in caso di chiamate di urgente soccorso.

E' vietato a chiunque di usare gli stessi od analoghi segnali.

Le contravvenzioni alle disposizioni del precedente comma sono punite con la pena dell'ammenda da L. 1.000 a L. 5.000.

Ai detti segnali i veicoli ed i pedoni devono prontamente lasciar libero il passo.

Le contravvenzioni alle disposizioni del precedente comma sono punite con la pena dell'ammenda da L. 500 a L. 2.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 250.

Gli automezzi di cui al primo comma del presente articolo nel caso di chiamata di urgente soccorso non sono soggetti alle limitazioni disposte con il presente Regolamento.

ART. 41

Limitazione di passaggio - Direzione di marcia obbligatoria.

Nelle vie, nei larghi e negli incroci stradali dove al centro esista un rialzo (monumento, fontana, marciapiede, tappeto erboso, coppa giratoia ecc...), i veicoli, qualunque sia la direzione di marcia che essi intendano seguire, debbono girare a destra intorno al rialzo centrale, salvo fosse diversamente indicato con appositi cartelli o frecce di direzione.

Nelle vie, corsi e viali divisi da rialzi centrali (marciapiedi, spartitraffico, salvagente, ecc...) i veicoli debbono percorrere esclusivamente la carreggiata corrispondente alla loro destra, salvo che si tratti di zone nelle quali la circolazione si svolge a senso unico. Tale norma si applica anche alle piazze ed ai larghi di forma allungata aventi uno o più salvagenti nel mezzo.

I veicoli a lenta andatura, a trazione animale ed a braccio, per il trasporto di persone o di cose, nonché i velocipedi ed i furgoncini a triciclo devono sempre tenere il margine destro della carreggiata.

Quando la larghezza della strada lo consenta, i veicoli rapidi possono formare, alla sinistra dei veicoli lenti, altre colonne di marcia nella stessa direzione, senza invadere l'altra metà della carreggiata.

Le contravvenzioni alle disposizioni dei precedenti commi sono punite con la pena dell'ammenda da L. 200 a L. 1.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 100.

ART. 42

Obblighi dei conducenti e dei pedoni verso i funzionari ed agenti della vigilanza urbana

Oltre a quanto è disposto nell'art. 33 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con Regio decreto 8 dicembre 1933, n° 1740, è vietato ostacolare, disturbare o ritardare in modo qualsiasi le operazioni di servizio dei funzionari ed agenti della vigilanza urbana.

L'ordine di circolazione, di allontanarsi oppure di fermarsi nei modi e punti fissati dai predetti funzionari ed agenti nell'esercizio delle loro funzioni, deve essere eseguito prontamente dai conducenti dei veicoli e dai pedoni.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo, quando non ricadano sotto le sanzioni del citato art. 33 delle Norme per la tutela della strade e per la circolazione approvate con R.decreto 8 dicembre 1933, n° 1740, sono punite con la pena dell'ammenda da L. 250 a L. 1.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 100 e , se pedone, quella di L. 20.

ART. 43

Velocità

Oltre a quanto è stabilito nell'art. 36 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R.decreto 8 dicembre 1933, n° 1740, e nell'art. 56 del presente Regolamento, la velocità dovrà essere ridotta specialmente in prossimità degli incroci stradali, e i conducenti dovranno assicurarsi, prima d'avanzare verso il centro di essi, che altri veicoli non sopravvengano nelle vie intersecanti, usando la massima cautela nelle svolte a salvaguardia dei pedoni, procedendo in modo da evitare ogni pericolo per se e per il pubblico.

Inoltre la velocità dei veicoli deve essere particolarmente moderata e cauta nei tratti di strada segnati con cartelli indicatori del tipo regolamentare di pericolo o di richiamo alla prudenza, o di lavori stradali in corso, nonché quando si rasentano i marciapiedi e i salvagenti.

Tutti i veicoli debbono procedere a passo d'uomo quando ciò si consiglia da speciali contingenze della circolazione o dalla formazione o dal volume del carico.

Le contravvenzioni sono punite, a termini dell'art. 36 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R.decreto 8 dicembre 1933, n° 1740, con la pena dell'ammenda da L. 250 a L. 2.000, e con quella di L. 1.000 a L. 5.000 quando il fatto sia commesso negli incroci, nelle curve o in condizioni di insufficiente visibilità da qualsiasi causa determinata.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 250.

ART. 44

Mezzi non usati od eccezionali di locomozione Altoparlanti - Pubblicità ambulante

E' vietato circolare con mezzi eccezionali di locomozione o con veicoli normali ma camuffati o trinati da animali esotici, senza autorizzazione dell'Autorità comunale, la quale può prescrivere speciali condizioni e cautele.

E' pure vietato, senza autorizzazione dell'Autorità comunale, circolare o sostare sulle pubbliche vie e piazze con veicoli sui quali funzionino altoparlanti per trasmissioni radiofoniche, riproduzioni musicali, comunicazioni, frasi reclamistiche e simili, ed esercitare la pubblicità in forma ambulante.

L'Autorità comunale prescrive le modalità necessarie per impedire che la pubblicità rechi intralcio alla circolazione stradale.

Le contravvenzioni, quando non ricadano sotto le sanzioni dell'art. 37 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R.decreto 8 dicembre 1933, n° 1740, sono punite con la pena dell'ammenda da L. 250 a L. 2.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 200.

ART. 45

Trasporti rumorosi

I veicoli, quando siano usati per trasporto di cose che possono produrre rumore, debbono procedere ad andatura moderata e regolare. Il carico di lastre, di verghe di ferro e di simili materiali deve essere disposto in modo da evitare eccessivo rumore. Tali trasporti sono comunque vietati dalle ore ventiquattro alle ore sei.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L. 250 a L. 1.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 100.

ART. 46

Sistemazione del carico

Il carico sui veicoli di qualsiasi specie deve essere sempre sistemato in modo da non togliere o diminuire la completa visibilità della strada al conducente e da non impedirgli i liberi movimenti per le necessarie operazioni di guida o comunque compromettere la possibilità di una pronta e facile manovra.

Qualunque sia il veicolo usato per il trasporto di cose, il carico deve essere assicurato in modo da evitare ogni caduta o dispersione totale o parziale delle cose trasportate.

Il trasporto di materiali liquidi o polverosi deve essere effettuato in modo da impedire la perdita dei liquidi o la diffusione della polvere. L'Autorità Comunale, qualora lo ritenga opportuno, può prescrivere per tali trasporti, limitazioni di orario e determinati percorsi.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L. 250 a L. 1.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 100.

ART. 47

Rimozione degli ingombri

In aggiunta a quanto è stabilito nell'art. 24 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R.decreto 8 dicembre 1933, n° 1740, quando si verifichi la caduta anche parziale del carico o il veicolo si rovesci o comunque si riduca in condizioni da non potere proseguire, il conducente è tenuto a procedere senza indugio anche alla pulizia del suolo pubblico.

In ogni caso l'Autorità Comunale può provvedervi direttamente, salvo rivalsa per le spese.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L. 200 a L. 500.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 50.

ART. 48

Accertamento del peso del carico

Il conducente, al quale sia intimata la contravvenzione per sovrachio peso o carico del veicolo, ha facoltà di far verificare tale peso a sue cure e spese alla più vicina pesa pubblica, senza però che egli abbia alcun diritto a compenso ed indennizzo, quand'anche la prova abbia esito a lui favorevole, salvo, in questo caso, rimborso della spesa di pesatura.

ART. 49

Trasporto di materiale sporgente dalla sagoma del veicolo

Il trasporto del materiale che sporga in qualunque senso oltre la sagoma del veicolo deve effettuarsi con cautele speciali atte ad evitare danni e pericoli alle persone ed alle cose, anche quando la sagoma del veicolo con relativo carico sporgente sia contenuta nei limiti di cui all'art. 37

delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con Regio decreto 8 dicembre 1933, n° 1740.

Nei casi in cui i carichi sporgenti longitudinalmente dai veicoli superino i m. 1,50, questi dovranno essere segnalati, sul limite estremo, con una targa quadrata di cm. 50X50, in legno, ferro o materiale omogeneo, verniciata a strisce bianche e rosse inclinate a 45° rispetto alla base del quadrato.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L. 500 a L. 2.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 250.

ART. 50

Trasporti eccezionali

Per la circolazione sulle strade ed aree comunali di veicoli non carichi eccezionali e per i trasporti di cose indivisibili che eccedono per le loro dimensioni o per il peso i limiti stabiliti dagli articoli 37 e 39 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R.decreto 8 dicembre 1933, n° 1740, gli interessati debbono chiedere preventiva e tempestiva autorizzazione all'Autorità Comunale.

Chi ha ottenuto il permesso del trasporto è considerato responsabile degli eventuali danni che potrebbero essere causati in dipendenza del trasporto stesso. L'Autorità Comunale non risponde dei danni che derivassero a chi effettua il trasporto per cedimenti del suolo stradale, per rotture di canali, tubazioni, ecc... nè per qualunque altra evenienza prevista ed impreveduta. Il trasporto sarà effettuato sotto il controllo di un agente municipale che darà atto con apposito verbale degli eventuali danni causati dal trasporto stesso. A rimborso delle spese incontrate per la sorveglianza e l'accompagnamento del suddetto trasporto, la concessione del suddetto permesso è subordinata al pagamento di un diritto fisso di lire 2000 per ciascun trasporto eccezionale.

L'Autorità Comunale si riserva inoltre la facoltà di subordinare caso per caso, l'autorizzazione per detti trasporti eccezionali alla prestazione di una cauzione adeguata all'eventuale presumibile danno che dal trasporto stesso possa derivare al patrimonio stradale.

Ove gli interessati intendano effettuare con frequenza il trasporto di carichi eccezionale, l'Autorità Comunale può concedere che il versamento dell'eventuale cauzione venga effettuato una volta tanto in misura adeguata, e ciò indipendentemente dal numero dei trasporti che possono essere successivamente eseguiti e ferme restando per ognuno di essi le modalità prescritte.

Le contravvenzioni sono punite a termini dell'art. 40 delle Norme per la tutela della strade e per la circolazione, approvate con R.decreto 8 dicembre 1933, n° 1740, con la pena dell'ammenda da L. 200 a L. 2.000.

CAPO VI°

NORME SPECIALI PER GLI ANIMALI

ART. 51

Animali non attaccati

Gli animali da tiro non attaccati e quelli da soma o da sella, da un'ora prima del sorgere del sole fino alla mezzanotte e salvo speciali autorizzazioni, devono essere condotti da almeno un conducente ogni due.

Il conducente deve tenerli per le redini o per la briglia e condurli in modo che essi non costituiscano pericolo o molestia per la circolazione stradale.

Qualora i quadrupedi non attaccati siano disposti in pariglia il conducente può cavalcarne uno e tenere l'altro sottomano.

E' vietato legare lateralmente a qualsiasi veicolo animali da tiro, da soma o da sella.

E' consentito legare detti animali soltanto a tergo del veicolo purché gli stessi siano assicurati per la testa mediante corta e robusta fune.

Agli effetti delle disposizioni e limitazioni della circolazione, i conducenti degli animali suddetti debbono osservare le norme stabilite per i veicoli a trazione animale.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L. 200 a L. 500.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 50.

ART. 52

Animali incomodi al pubblico transito

E' vietato far circolare o lasciare vagare, senza permesso dell'Autorità Comunale, animali che possano recare intralcio o molestia alla circolazione.

Il trasporto del bestiame da macello, e specialmente dei suini e degli ovini, nelle vie interne del Borgo deve effettuarsi a mezzo dei carri o autocarri.

L'Autorità Comunale, può, con apposita ordinanza, stabilire le vie e le piazze, per le quali può essere consentito il transito del bestiame da macello.

I tori debbono essere caricati sempre sui veicoli; gli altri bovini debbono sempre essere legati e tenuti con funi dai rispettivi conducenti.

E' pure vietato il transito con greggi, mandrie, o gruppi di animali senza permesso dell'Autorità Comunale, la quale può prescrivere limitazioni di orario dell'obbligo di seguire speciali itinerari da determinarsi dai competenti comandi della vigilanza urbana.

Non si possono provare animali da tiro o da soma che nei luoghi a ciò destinati.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L. 250 a L. 1.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 100.

ART. 53

Modo di condurre i cani

Nelle località ove per i cani è prescritto il guinzaglio, l'uso di questo deve essere regolato in modo tale da non recare intralcio al transito dei pedoni.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L. 50 a L. 100.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 20.

CAPO VII°

NORME SPECIALI PER I VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE E PER I VEICOLI LENTI

ART. 54

Registro matricolare dei veicoli a trazione animale

Agli effetti delle annotazioni sul Registro matricolare prescritto dall'art. 45 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R.decreto 8 dicembre 1933, n° 1740, i proprietari di veicoli a trazione animale, residente nel Comune, prima di metterli in circolazione sono tenuti a denunciarli ai competenti uffici comunali.

In caso di passaggio di proprietà, l'obbligo della denuncia sopra indicata incombe al nuovo proprietario che deve farla entro giorni dieci dalla data del passaggio stesso.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L. 500 a L. 2.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 250.

ART. 55

Veicolo a trazione animale di uso pericoloso

E' vietato far circolare veicoli a trazione animale che, per le loro caratteristiche di costruzione in rapporto all'uso o per lo stato di conservazione, possono riuscire comunque pericolosi per la sicurezza sia della perone trasportate, sia dei terzi.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L. 500 a L. 2.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 250.

ART. 56

Animali non comunemente adibiti a trasporto

Senza speciale permesso dell'Autorità Comunale, è vietato usare per il trasporto delle persone e delle cose animali non comunemente adibiti a tal uso.

In caso di autorizzazione dell'uso di tali animali, il traino deve farsi con veicoli e finimenti idonei.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L. 250 a L. 1.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 100.

ART. 57

Condotta dei veicoli

Oltre a quanto è disposto dall'art. 32 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con R.decreto 8 dicembre 1933, n° 1740, i conducenti di veicoli trainati da animali, quando guidano dal veicolo stesso, non devono mai abbandonare le redini e devono stare a cassetta, o, quando questa manchi, in posizione tale da poter facilmente dominare e scendere a terra.

I conducenti quando sono a terra devono sempre tenere l'animale per la briglia.

I veicoli senza molle debbono essere condotti a passa d'uomo.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L. 250 a L. 1.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 100.

ART. 58

Numero degli animali da traino

I veicoli per il trasporto di cose non possono essere trainati da più di tre animali disposti in fila o di fronte: i veicoli adibiti a trasporto di persone non possono essere trainati da più di quattro animali appaiati.

Per i trasporti eccezionali di cui all'art. 50 e per tutti quelli per i quali, gli interessati debbono chiedere l'autorizzazione dell'Autorità Comunale, la quale può accordarla a condizione che il traino sia effettuato con speciali modalità e cautele.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L. 500 a L. 2.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 250.

ART. 59 **Carico e portata**

Oltre a quanto è disposto negli articoli 39 e 45 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R.decreto 8 dicembre 1933, n° 1740, circa il carico di veicoli in relazione alla loro portata, è vietato il transito dei veicoli a trazione animale, nonché dei furgoncini a triciclo e dei veicoli trainati a braccia, il cui carico non sia commisurato alla forza impiegata per trasportarlo, nonché alla possibilità di una pronta e facile manovra, e ciò a prescindere dalla portata quale risulta dalla targa.

Il conducente del carro, a cui sia elevata la contravvenzione, deve fermarsi e ridurre il carico ad una misura adeguata alla forza degli animali impiegati al trasporto, salvo che non provveda nel più breve tempo possibile ad aumentare i mezzi di trazione, sempre più nei limiti consentiti dall'art. 58 del presente regolamento.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L. 250 a L. 1.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 100.

ART. 60 **Modo di condurre gli animali**

Sulle strade e piazze destinate al pubblico transito, gli animali da tiro, da soma e da sella debbono essere condotti in modo da evitare ogni pericolo od intralcio per la circolazione.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L. 250 a L. 1.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 100.

ART. 61 **Contegno dei conducenti**

Ai conducenti di veicoli a trazione animale è vietato:

1°) usare la frusta in modo pericoloso per i terzi o farla schioccare ripetutamente e abusare dei mezzi di segnalazione;

2°) gareggiare in qualsiasi modo in velocità.

Le contravvenzioni alle disposizioni del numero 1 del presente articolo sono punite con la pena dell'ammenda da L. 200 a L. 500.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 50.

Le contravvenzioni alle disposizioni del numero 2 del presente articolo sono punite con la pena dell'ammenda da L. 250 a L. 2.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 200.

ART. 62 **Veicoli lenti**

I conducenti dei veicoli lenti devono osservare, in quanto loro applicabili, le disposizioni e limitazioni prescritte per i veicoli a trazione animale.

ART. 63
Compressori stradali

E' vietato il transito su strade pubbliche di compressori stradali, senza permesso dell'Autorità comunale, la quale potrà prescrivere speciali modalità e cautele.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L. 500 a L. 2.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 200.

CAPO VIII°

**NORME SPECIALI PER I VEICOLI TRAINATI A BRACCIA E PER I CARRETTI A
MANO CON AUSILIO MECCANICO**

ART. 64
Targhe dei veicoli trainati a braccia

I proprietari dei veicoli trainati a braccia, escluse le carriole ed i veicoli ad una ruota, sono tenuti a farvi apporre a loro cura e spese una targa metallica recante, in carattere chiaramente visibile, il loro nome e cognome, o la denominazione della ditta ed il preciso indirizzo di residenza.

La targa deve essere rinnovata quando occorra variare qualcuna delle indicazioni prescritte, o quando le indicazioni stesse non siano più chiaramente visibili.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L. 100 a L. 500.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 50.

ART. 65
Veicoli a braccia

I veicoli a braccia devono essere trainati o spinti sempre per le stanghe o per il timone, a al passo.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L. 50 a L. 100.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 20.

ART. 66
Carretti a mano con ausilio meccanico

I carretti a mano con ausilio meccanico debbono recare la targa di cui all'art. 64.

I conducenti di tali carretti debbono osservare le norme stabilite per i veicoli a braccia.

E' vietato ai detti conducenti di salire sul veicolo quando questo è in moto, o comunque di abbandonare gli organi di comando e di guida.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L. 100 a L. 500.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 50.

CAPO IX°

NORME SPECIALI PER I VELOCIPEDI ED I MOTOCICLI

ART. 67

Circolazione dei velocipedi

I ciclisti devono procedere esclusivamente sul margine della strada alla loro destra senza formare gruppi che possono intralciare la circolazione.

In casi di rallentamento o di arresto del traffico dovuti a segnalazioni o di altre necessità della circolazione, è vietato ai ciclisti di tentare di sorpassare gli autoveicoli o di porsi innanzi ad essi.

E' vietato ai ciclisti di gareggiare fra loro in velocità o di compiere esercitazioni che possono recare pericolo od intralcio alla circolazione.

In caso di congestione della circolazione e quando il transito dei velocipedi riuscisse pericoloso o di intralcio al traffico generale ed al movimento pedonale, il ciclista deve condurre il velocipede a mano.

Quando i ciclisti entrano in fabbricati che abbiano accesso sulla pubblica via o ne escano, debbono condurre il velocipede a mano anche se esistano passi carrabili.

E' fatto assoluto divieto ai ciclisti di aggrapparsi ed altri veicoli per farsi trainare.

E' vietato ai ciclisti di stare fermi con il velocipede di traverso sulla strada e di abbandonare il velocipede poggiandolo al marciapiede.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L. 50 a L. 200.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 20

ART. 68

Trasporti sui velocipedi di persone e di cose

Il ciclista deve avere sempre libero l'uso delle braccia e delle mani per la guida del velocipede ed essere in grado in ogni movimento di vedere liberamente davanti a se e da ogni lato, e di compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.

E' fatto assoluto divieto di trasportare sui velocipedi altre persone.

E' permesso a trasportare a spalla gerle, zaini, sacchi da montagna e simili solo nel caso che essi non rechino alcun impedimento alla possibilità di manovra del ciclista.

Il trasporto di pacchi od oggetti voluminosi è ammesso alle condizioni che essi siano solidamente assicurati su un adatto portapacchi, che non sporgano dal telaio oltre cinquanta centimetri per lato e che per il peso e la forma, oltre a consentire la velocità normale, non compromettano in alcun modo la stabilità del veicolo e la possibilità di facile manovra.

E' vietato trasportare aste, tubi od oggetti simili che sporgano dalle ruote del velocipede in senso longitudinale o dal manubrio in senso trasversale.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L. 50 a L. 200.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 20.

ART. 69

Ciclofurgoncini a pedale

I ciclofurgoncini a pedale di qualsiasi dimensione devono recare la targa di cui all'art. 65.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L. 100 a L. 500.
Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 50

ART. 70 **Motocicli**

Agli effetti delle norme speciali di circolazione e di quelle riguardanti la condotta dei veicoli ed il trasporto di altre persone o cose, i conducenti di motocicli a due ruote debbono osservare le disposizioni degli articoli 67 (terzo, quarto, quinto e sesto comma) e 68 (meno il secondo comma) del presente Regolamento.

E' vietato appoggiare motocicli non sorretti da cavalletti ai margini dei marciapiedi.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L. 100 a L. 500.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 50.

CAPO X°

NORME SPECIALI PER I PEDONI

ART. 72 **Circolazione dei pedoni**

La circolazione dei pedoni è libera sui viali laterali delle strade e sugli spazi segnati ad essi riservati.

Sulle strade appositamente segnalate, nelle quali il marciapiede rialzato non esista o sia inferiore ad un metro di larghezza, i pedoni devono percorrere il lato della strada che corrisponde alla loro sinistra.

I pedoni non debbono sostare né circolare sulla parte carreggiabile della strada, passare dove siano collocati segnali di impedimento o cartelli di divieto.

E' vietato sostare in gruppi sui marciapiedi di intenso traffico o quando per tale fatto i pedoni circolanti siano obbligati a scendere dal marciapiede stesso; è altresì vietato ostacolare la circolazione dei veicoli e degli altri pedoni.

E' vietato aggrapparsi ad ogni specie di veicolo in moto.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L. 50 a L. 200.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 20.

ART. 72 **Attraversamenti di vie e di piazze**

Nell'attraversare le piazze e gli incroci i pedoni debbono percorrere le zone appositamente delimitate da linee di chiodi o da altre segnalazioni.

E' fatto obbligo ai pedoni di effettuare l'attraversamento stradale seguendo esclusivamente il tracciato dei passaggi pedonali dentro le linee di demarcazione, quando tali passaggi siano ad una distanza minore di trenta metri dal punto ove si trova il pedone.

Fuori di tale distanza è ammesso il libero attraversamento della strada, sempre seguendo la linea più breve e mai percorsi diagonali, dando però la precedenza ai veicoli percorrenti la stessa strada.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L. 50 a L. 200.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 20.

ART. 73
Trasporti di oggetti pericolosi

Gli oggetti rigidi (aste, scale, tubi, ecc...) di oltre quattro metri di lunghezza non possono essere trasportati da una sola persona.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da L. 50 a L. 100.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 20.

CAPO XI°

DISPOSIZIONI GENERALI E NORME TRANSITORIE

ART. 74
Oblazioni in via breve

Per le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento punite a termine delle Norme per la tutela della strade e per la circolazione approvate con R.decreto 8 dicembre 1933, n° 1740, il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 250, quando sia conducente di autoveicoli, e di L. 100 negli altri casi.

Le suddette oblazioni in via breve e quelle indicate nei diversi articoli del presente Regolamento devono essere fatte al funzionario, all'ufficiale o all'agente che accerta la contravvenzione, il quale ne rilascia ricevuta staccandola da apposito bollettario.

ART. 75
Oblazione in via ordinaria

Nel caso in cui non abbia avuto luogo l'oblazione in via breve o nel caso in cui tale oblazione non sia ammessa, il contravventore può pagare, prima del decreto di condanna, ovvero prima dell'apertura del dibattimento, una somma corrispondente al terzo del massimo della pena stabilita per la contravvenzione commessa oltre le spese di notificazione del processo verbale prevista dall'art. 124 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R.decreto 8 dicembre 1933, n° 1740, e quelle del procedimento.

Il pagamento ha luogo mediante versamento nelle Casse del Comune della somma relativa, su presentazione, quando ne sia il caso, di un certificato del cancelliere della Pretura attestante le spese occorse.

Se il pagamento è eseguito entro 48 ore dalla notifica del processo verbale di contravvenzione prevista dal citato articolo 124 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione, la somma da pagare a titolo di oblazione è ridotta al sesto del massimo della pena comminata, oltre le spese di notificazione e di procedimento.

ART. 76
Norme transitorie

E' concesso un termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento:

- a) per l'applicazione della targa dei veicoli trainati a braccia, dei carretti a mano con l'ausilio meccanico e dei ciclofurgoncini a pedale a norma degli articoli 64,66 e 69;
- b) per le modifiche alle insegne comuni e luminose e la sostituzione delle lampade secondo le disposizioni dell'art. 20

Per indice vedere supporto cartaceo